

**DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –  
CONFEDERATA CODIRP




## SINDACATI NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Sentiamo l'esigenza di dover ritornare sul nostro intervento di ieri, della *"tutela a tutti i costi"* dei docenti-lavoratori nei confronti della didattica a distanza, di cui si sono fatti alfieri i cinque sindacati rappresentativi del comparto scuola CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA, dopo aver diffidato il Ministero dell'istruzione per avere agito unilateralmente nell'ultima nota n. 358/2020 a firma del capodipartimento Marco Bruschi, che avrebbe leso le loro prerogative; e poi licenziando in contestualità un comunicato a una prima apparenza meno radicale, ma in concreto confermativo di una posizione insostenibile.

Per la verità, già giorni addietro le stesse sigle delle strutture toscane, e di qualcun'altra regione al seguito, avevano emesso un comunicato stampa, che avevamo deliberatamente scelto di non commentare.

Invitavano e diffidavano i *"gentili"* dirigenti scolastici – dei quali ne sono parimenti rappresentativi – dall'organizzare la didattica a distanza perché *"non sussiste un obbligo per il telelavoro dei docenti"* sancito dal Contratto: ciò che rende illegittima *"l'applicazione di pratiche fantasiose e non rispettose della libertà d'insegnamento"*. Che nel caso in questione, citandosi a vanvera pronunce giurisprudenziali spudoratamente fuorvianti perché inerenti a fattispecie ordinarie, vuol dire che ogni docente deve *"essere considerato a disposizione ma senza l'obbligo di adempiere il suo orario settimanale curricolare"* né di effettuare le attività funzionali all'insegnamento, atteso che *"sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020"*. Con la canonica chiusa di un'attenta vigilanza *"a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori"* e altrettanto immancabile riserva di patrocinare eventuali *"ricorsi legali"*.

Ci eravamo astenuti da ogni commento non perché coltivassimo la vana illusione di una pronta presa di distanza da parte dei rispettivi vertici nazionali, ma perché



**DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –  
**CONFEDERATA CODIRP**




speravamo che potessero dar mostra di un *minimo etico* semplicemente ignorando questo smottamento senza ritegno, presumibilmente – pensavamo – ascrivibile a minoritarie frange estreme e contrastive nel loro DNA.

Ci siamo però accorti di esserci clamorosamente sbagliati dopo la richiesta, a firma congiunta dei segretari nazionali del Sindacato unico, di *“immediato ritiro”* dell’incriminata nota Bruschi, con cui legittimamente e doverosamente si sono date delle indicazioni operative per l’attività didattica a distanza in una situazione emergenziale priva di specifici precedenti amministrativi e riferimenti normativi: una generalizzata situazione emergenziale e i cui picchi sono attesi verso la metà di aprile, con la plumbea ma tutt’altro che infondata prospettiva che, ben oltre la data prevista, per quest’anno scolastico le lezioni in classe siano da considerarsi terminate.

Non si minacciano i dirigenti scolastici di essere trascinati davanti al giudice, ma se ne disconoscono i poteri-doveri, dimostrandosi che **della propria controparte datoriale non si fidano.**

Difatti la sostanza è sempre la stessa: *“le modalità di organizzazione del lavoro sono oggetto di relazioni sindacali”*; le indicazioni del Ministero *“non rispondono all’attuale configurazione normativa né – a loro giudizio – allo stato di emergenza che stiamo vivendo”*; *“la didattica a distanza non può limitarsi a replicare contenuti e modalità tipiche di una situazione di normalità”*; le modalità della generale *“riproduzione in remoto delle attività ordinarie, oltre ad apparire illegittime e inapplicabili, richiedono ... che sia i docenti che gli alunni possano accedere in modo generalizzato a connessioni internet con strumenti software e hardware adeguati...”* e sofismi vari a significare: fermi tutti! In attesa di un confronto *“da svolgersi on line sulle materie sopra esposte”*.

Ci si perita poi di assicurare la vicinanza *“alle nostre allieve e ai nostri allievi”*, occorrendo *“unità e condivisione da parte di tutte le componenti della comunità scolastica”*; ma aggiungendosi che *“la scelta delle metodologie, anche nell’ambito*



**DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –  
CONFEDERATA CODIRP



*della didattica a distanza, è facoltà precipua del docente garantita dall'articolo 33 della Costituzione, nell'esercizio della libertà d'insegnamento*": che, evidentemente e a dispetto della sua natura *funzionale*, come codificata nell'articolo 395 del D. Lgs. 297/94, è ritenuta un diritto soggettivo assoluto – *ius excludendi alios* – e non già vincolata al *"quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola"*, come pure è scritto nell'articolo 27 del CCNL 2016-2018, per tacere dell'articolo 33, commi 2 e 5, della Costituzione.


Insomma, giusto perché non sussistano equivoci, decidono i docenti – meglio, il singolo docente – sul se, come e quando!

Non metterebbe conto precisare che:

a) come puntualizza l'equilibrata nota Bruschi, l'articolo 40 del D. Lgs. 165/01 conferisce ai dirigenti di una *pubblica amministrazione* (lo è ogni istituzione scolastica, ex, art. 1, comma 2) esclusivi poteri di organizzazione e di gestione, con relativa responsabilità, nel rispetto della sola informativa ai sindacati ed eventuale confronto, nella contingenza secondo le modalità semplificate figuranti nella legislazione emergenziale e susseguenti decreti del Presidente del Consiglio;

b) i dirigenti scolastici quindi possono, e devono, rimodulare la progettualità educativa approvata dagli organi collegiali, per quanto di rispettiva competenza, e i termini di erogazione dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari;

c) il profilo professionale dei docenti declinato nell'articolo 27 del CCNL 2016-2018 importa il possesso obbligato di *"competenze informatiche"*, mentre per gli assistenti amministrativi e assistenti tecnici l'articolo 139 del CCNL 2002-2009 prevede il telelavoro, atteso che la tabella A annessa al CCNL 2003-2005 dava per presupposta la legittimità delle loro prestazioni *"mediante l'utilizzo di procedure informatiche"*;



**DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –  
CONFEDERATA CODIRP



d) ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 6 /2020, il lavoro a distanza, applicabile anche nelle pubbliche amministrazioni, può prescindere dal previo *“accordo tra le parti”*, di cui all'articolo 18 della legge 81/17, e fermo restando il *“potere di controllo e disciplinare”* del datore di lavoro (articolo 21);

e) Incontestato che la didattica a distanza non può mai pienamente sostituire la didattica a scuola, vale la regola prescritta nell'articolo 1258 del codice civile, secondo la quale il debitore si libera dell'obbligazione della prestazione impossibile solo in parte eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. Altrimenti è inadempiente.

**E' pertanto del tutto fuori luogo far passare l'idea che si stia facendo puro e gratuito volontariato nel portare avanti la didattica a distanza, mentre si sta corrispondendo ad obblighi contrattuali giuridicamente esigibili secondo i principi della correttezza e della buona fede (artt. 1175 e 1375, c.c.).**

Se è tempo perso rammentarlo ai cinque segretari del Sindacato Unico, non lo è per quel 90%, ad oggi, dei docenti che, consapevoli di quanto giuridicamente dovuto, si dimostrano incommensurabilmente più maturi e responsabili di chi li rappresenta, respingendo al mittente una non richiesta tutela che avrebbe loro consentito di stare a casa *“a disposizione”* (non si comprende per fare cosa), ma che li avrebbe squalificati davanti all'opinione pubblica, dal momento che non rischiano né il posto, né lo stipendio e né la salute, a differenza di moltissimi lavoratori impegnati *front-line* negli indispensabili servizi alla collettività e dei milioni dei rispediti a casa dai luoghi di lavoro, e di sostentamento, a vivere l'angoscia di un domani terribilmente incerto.